REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 137/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25533 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS l' OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H PEC avv.luigipateri@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Via Alghero n. 29, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, l'Avvocato Luigi PATERI, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 12 maggio 2021, il signor OMISSIS ha presentato ricorso avverso il provvedimento del OMISSIS della sede INPS di Cagliari che gli ha conferito la pensione diretta di inabilità, calcolata sulla base della contribuzione maturata alla data del 5 agosto 2020.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. OMISSIS era dipendente del Comune di OMISSIS e, in data OMISSIS, aveva chiesto il collocamento in pensione per

inabilità non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995.

La Commissione Medica di Verifica, con verbale di visita del OMISSIS, ha giudicato il ricorrente NON idoneo permanentemente al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica e a proficuo lavoro, ritenendo insussistente la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Di conseguenza, il Comune di OMISSIS, con nota del OMISSIS, ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro e l'INPS, con provvedimento del OMISSIS, ha conferito al sig. OMISSIS la pensione diretta di inabilità, calcolata sulla base della contribuzione maturata alla data del OMISSIS.

A parere della difesa del ricorrente, il giudizio della Commissione Medica di Verifica appare erroneo e frutto di grave sottovalutazione delle patologie da cui è affetto il sig. OMISSIS, indicate precisamente nel ricorso stesso.

In conclusione, nel ricorso si chiede di accertare e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza delle patologie da cui è affetto, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, previo annullamento del provvedimento dell'INPS; di accertare il suo diritto a beneficiare del trattamento pensionistico di cui all'art. 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995 a far data dalla cessazione dal servizio, avvenuta il OMISSIS; di condannare l'INPS all'erogazione della pensione determinata ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; con vittoria di spese.

In via istruttoria, si deduce CTU diretta ad accertare se il ricorrente, in dipendenza delle patologie da cui è affetto, all'atto del pensionamento si trovasse nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e si nomina il consulente di parte.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA con memoria difensiva depositata in segreteria il 13 aprile 2022, con la quale, nel formulare conclusioni di rigetto del ricorso, ha precisato che l'Istituto previdenziale si limita alla liquidazione del trattamento pensionistico spettante nel momento in cui l'Ente datore di lavoro, sulla scorta degli esiti della visita medica, invia la relativa documentazione, e ha rimarcato che il sig. OMISSIS è stato collocato a riposo per inabilità al servizio e non per assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse disporre una CTU, l'Istituto ha indicato i criteri di nomina del CTP.

All'udienza del 29 aprile 2022 l'Avvocato PATERI ha insistito per l'ammissione della dedotta CTU.

Con ordinanza n. OMISSIS è stato chiesto al Collegio Medico presso l'ATS Sardegna di esprimere un motivato e definitivo parere medico legale entro il termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla ricezione dell'ordinanza sul seguente quesito:

Specifichi il consulente, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, se il sig. OMISSIS alla data della risoluzione del rapporto di lavoro (OMISSIS) in dipendenza delle patologie da cui era affetto, si trovasse nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi

attività lavorativa, non potendo essere oggetto di valutazione l'eventuale aggravamento della malattia nelle more della celebrazione del giudizio (cfr. sul punto, l'art. 21, Allegato 2, del D.lgs. n. 174/2016, recante "norme di attuazione del codice della giustizia contabile", che espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione c.p.c.).

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 6 dicembre 2022.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 180 giorni, a causa delle vigenti condizioni operative, rappresentando che la visita collegiale era stata effettuata il 17 novembre 2022 e che la relazione era in fase di stesura.

All'udienza del 6 dicembre 2022 gli Avvocati PATERI e SOTGIA non si sono opposti alla proroga richiesta dal Collegio Medico.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, con ordinanza n. OMISSIS questo Giudice ha assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 180 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. OMISSIS, e ha fissato l'udienza del 27 settembre 2023 per la prosecuzione del giudizio.

Il 14 settembre 2023 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 270 giorni, a motivo dell'aggravamento delle condizioni operative, rappresentando che le operazioni peritali erano da programmare.

All'udienza del 27 settembre 2023 l'Avvocato PATERI e l'Avvocato DOA non si sono opposti alla proroga.

In ragione di quanto rappresentato, considerate, tuttavia, le esigenze di celerità del processo, con ordinanza n. OMISSIS è stato assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 180 giorni, per il deposito del parere richiesto con

l'ordinanza n. OMISSIS, ed è stata fissata l'udienza del 26 giugno 2024 per la prosecuzione del giudizio.

In data 6 giugno 2024 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 30 giorni, rappresentando che la relazione era in fase di stesura.

All'udienza del 26 giugno 2024 l'Avvocato PATERI e l'Avvocato OLLA non si sono opposti alla proroga.

Vista la richiesta, con ordinanza n. OMISSIS è stato assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 60 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. OMISSIS, ed è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

In data 15 dicembre 2024 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 60 giorni, rappresentando che la relazione era ancora in fase di stesura.

All'udienza del 18 dicembre 2024 l'Avvocato PATERI e l'Avvocato DOA non si sono opposti alla proroga.

Vista la richiesta, con ordinanza n. OMISSIS è stato assegnato il termine di 60 giorni per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. OMISSIS ed è stata fissata l'udienza dell'11 giugno 2025, poi rinviata per motivi di carattere istituzionale.

Il 3 novembre 2025 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 30 giorni, rappresentando che la relazione era in avanzata fase di stesura.

All'udienza del 12 novembre 2025 gli Avvocati SERCI, su delega dell'Avvocato PATERI, e DOA non si sono opposti alla proroga.

Vista la richiesta, con l'ordinanza n. OMISSIS è stato assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 30 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. OMISSIS, ed è stata fissata l'udienza del 21 aprile 2026 per la prosecuzione del giudizio.

In data 8 aprile 2026 il CTU ha depositato la relazione richiesta.

All'udienza del 21 aprile 2026 l'Avvocato PATERI ha chiesto un rinvio per consentire al CTP un esame più approfondito della CTU depositata.

L'Avvocato OLLA ha richiamato le difese e non si è opposto al rinvio.

La discussione è stata, quindi, rinviata all'udienza del 22 settembre 2026.

Il 25 giugno 2026 L'Avvocato PATERI ha depositato una memoria difensiva nella quale ha contestato il parere medico-legale formulato dal Collegio medico e ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. Alla memoria è allegato il parere del dott. OMISSIS, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con osservazioni alla CTU, secondo il quale "Alla luce della documentazione clinica, della letteratura medico-legale e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti Sardegna, si ritiene che alla data del OMISSIS il sig. OMISSIS si trovasse in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 335/1995. La conclusione della CTU non può pertanto essere condivisa."

All'udienza del 22 settembre 2026 l'Avvocato PATERI ha richiamato la memoria depositata da ultimo e ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo, in subordine, il rinnovo delle operazioni peritali.

L'Avvocato DOA ha sostenuto che la CTU è congruamente motivata e ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Sulla base degli atti di causa e del parere reso dall'organo di consulenza, il ricorso non può essere accolto.

Il CTU ha illustrato i contenuti della copiosa documentazione sanitaria fornita dal ricorrente e di quella relativa agli accertamenti clinici disposti dallo stesso Collegio medico legale (consulenza internistica con la diagnosi: Diabete mellito complicato da nefropatia diabetica con IRC, retinopatia diabetica con cecità OD, neuropatia diabetica, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, disturbo dell'umore, cardiopatia ischemica in coronaropatia trivasale; consulenza psichiatrica con la diagnosi: Episodio depressivo maggiore in condizione organica generale grave).

Nella CTU si precisa che l'oggetto della stessa riguarda l'accertamento della sussistenza o meno del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995. Secondo la dottrina medico-legale e la relativa criteriologia, perché si configuri tale requisito è necessario il riscontro di infermità a prognosi sfavorevole (*quoad valetudinem* o *quoad vitam*). Le infermità devono essere riconosciute incompatibili con un qualsiasi lavoro, seppure in ipotetiche attività marginali e/o discontinue, indipendentemente da uno specifico rapporto di lavoro.

Considerati i dati anamnestici e clinico-documentali e i relativi pareri, sia del medico competente che delle Commissioni medico-legali, le infermità diagnosticate al ricorrente risultavano determinare menomazioni significative

della capacità lavorativa generica.

Tuttavia, non vi è automatismo tra le valutazioni medico-legali di cui alla legge n. 335/1995 e quelle richieste dalla normativa sull'inidoneità permanente al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dalla normativa sull'invalidità civile.

La legge n. 335/1995 richiede, infatti, un livello menomativo ulteriore, totale e assoluto, raggiungibile: nel caso delle malattie di pertinenza internistica, col riscontro di quadri di grave e irreversibile scompenso, nonostante i provvedimenti terapeutici; nel caso di menomazioni sensoriali, con il riscontro di compromissione grave dell'interazione sociale, nonostante correzione o protesizzazione; in particolare, per le patologie oculistiche, con il riscontro di deficit binoculari dell'acuità visiva e/o campimetrici, tali da determinare cecità totale/parziale o quanto meno ipovisione grave (N.B.: i deficit sensoriali si debbono valutare nel complesso, in rapporto alle condizioni generali del soggetto e alle attività a lui confacenti); nel caso di malattie psichiatriche, col riscontro di stati psicopatologici inabilitanti (demenze e/o analoghi disturbi mentali organici, psicosi, disturbi comportamentali abnormi, reiterate condotte autolesionistiche, disorganizzazione della vita personale e/o relazionale, frequenti ricoveri in strutture psichiatriche, anche in regime di TSO …).

Non essendo state riscontrate tali evenienze cliniche, il CTU ha concluso che le infermità diagnosticate al ricorrente - alla data del OMISSIS - NON determinavano una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, permanendo invece un residuo funzionale psico-fisico, teoricamente applicabile in attività correlabili alla

tipologia di lavori di tipo amministrativo in precedenza svolti.

Il consulente del ricorrente ha osservato che la CTU non avrebbe proceduto a una valutazione integrata e funzionale delle patologie e non avrebbe considerato l'effetto sinergico delle menomazioni sulla capacità lavorativa residua; inoltre, non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale, in particolare della Sezione giurisdizionale Sardegna, giunta ad affermare che l'inabilità assoluta può derivare anche da patologie croniche stabilizzate quando esse impediscano una prestazione lavorativa continuativa, affidabile e sicura.

In conclusione, nel parere di parte attrice si sostiene che la valutazione della CTU, fondata su un residuo funzionale astratto e non motivato, non appare conforme né ai criteri medico-legali né alla giurisprudenza della Corte dei conti Sardegna.

Con riferimento alle contestazioni formulate da ultimo dal difensore del sig. OMISSIS, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il Consulente incaricato non abbia effettuato una valutazione complessiva delle patologie del ricorrente; nella CTU, infatti, si afferma (pagina 5 della relazione) "*le infermità diagnosticate al ricorrente Sig. OMISSIS risultavano determinare menomazioni significative della capacità lavorativa generica*", tuttavia, non sufficienti alla luce dei criteri richiesti dalla legge n. 335/1995.

Alla luce delle valutazioni, sopra richiamate, espresse nel parere depositato dal CTU l'OMISSIS, che questo giudice condivide e assume come proprio, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato, e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle risultanze di causa, il ricorso deve essere respinto.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporne la compensazione, considerata la complessità della vicenda e il tempo occorso per la definizione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in Segreteria il 23.09.2026

Il Responsabile
Ufficio Sentenze
Piera Tiana